

L.C. n. 10/2023

**TRIBUNALE DI LUCCA**  
**SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - Carmine Capozzi            | Giudice    |
| - Giacomo Lucente            | Giudice    |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.172-1/ 2023, proposta dal debitore/consumatore (C.F. ); ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza del debitore; rilevato che lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso, relativi alla complessiva situazione debitoria dell'istante, nonché dalla relazione dell'OCC di Lucca;  
verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;

**P.Q.M.**

Visti gli artt.49, 65, 270 CCII,

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di (C.F. );
- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. Gabriele Vannucchi dell'ODCEC di Lucca;
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture contabili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori, ove già non depositati con l'istanza;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti (in relazione al bene mobile registrato indicato in ricorso – una vecchia autovettura immatricolata nel 2009 – valuterà il liquidatore se procedere alla liquidazione del bene oppure richiedere l'esclusione dalla liquidazione; il bene resterà in uso al debitore sino all'eventuale liquidazione);



- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati personali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscuramento di dati sensibili dei familiari;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove presenti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario, intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga, sino all'attuazione dell'art.131 CCII, con le modalità telematiche di cui alla circolare del Presidente del Tribunale di Lucca del 16.6.2020 e successivamente con le modalità di cui all'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da copia del contratto di lavoro subordinato e da copia delle ultime tre buste paga, e di ogni altro utile documento che il debitore vorrà fornire, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4 lett. d).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Lucca, 13/11/2023.

Il Giudice estensore  
Carmine Capozzi

Il Presidente  
Giulio Lino Maria Giuntoli

